

BStGer BK_B 109/04 vom 18. August 2004

Bundesstrafgericht, 2004-08-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BK_B_109_04

FR: TPF BK_B 109/04 du 18 août 2004

IT: TPF BK_B 109/04 del 18 agosto 2004

Regeste

Esclusione del duplice patrocinio nel procedimento penale

Erwägungen

E. 1

Vista la sostanziale identità di contenuti e forma delle cause litigiose, che sono dirette contro decisioni analoghe e si fondano su una problematica materiale e giuridica dello stesso genere, si giustifica di procedere alla loro riunione e di pronunciarsi con un unico giudizio.

E. 2

Giusta l'art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vigore dal 1° aprile 2004, gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP. Per quanto attiene alla legittimazione attiva, va precisato che i due imputati A._____ e C._____ possono invocare unicamente il diritto di libera scelta del difensore, sancito, oltre che (indirettamente) dall'art. 35 PP, dall'art. 6 n.

E. 3

I reclamanti contestano la decisione del MPC, giacché agli atti non vi sarebbe alcun indizio che farebbe supporre un rischio di collusione fra i due imputati e quindi l'esistenza di un conflitto di interesse per il loro difensore comune; sostengono inoltre che in applicazione delle norme professionali e deontologiche in vigore per la categoria degli avvocati, non spetta al MPC ma al patrocinatore stesso rinunciare ad uno dei mandati in caso di insorgenza di un conflitto di interessi. Essi lamentano inoltre che le norme della procedura penale federale indicate nella decisione impugnata non sono pertinenti. Da parte sua, il MPC ravvede invece nel doppio patrocinio di imputati coinvolti nella medesima inchiesta penale un potenziale conflitto di interesse per il loro difensore, conflitto che potrebbe cagionare dei pregiudizi agli imputati, qualora interessi contrastanti dovessero ostacolare un'efficace difesa di uno o dell'altro.

E. 3.1

Ora, a prescindere dalle disposizioni legali citate (alcune di dubbia pertinenza), le motivazioni addotte dal MPC a sostegno della propria decisione sono condivisibili e riflettono una costante giurisprudenza secondo la quale, posto l'obbligo di indipendenza professionale e di confidenzialità nei confronti del cliente, di principio è escluso che un avvocato possa patrocinare due (o più) co-imputati nell'ambito di un medesimo procedimento penale, in ragione del latente rischio di conflitto di interessi che questo doppio patrocinio oggettivamente comporta. L'esistenza di un conflitto di interesse deve

essere valutata in maniera astratta; basta, a tale proposito, la possibilità teorica che un simile conflitto si avveri in corso di procedura. Anche il consenso dei clienti al doppio patrocinio non è decisivo (sentenza del Tribunale federale 1P.587/1997 del 5 febbraio 1998, consid. 3c e 4c/aa, pubblicata in Pra [„Die Praxis“] 87 n. 98, con la dottrina ivi citata; v. anche Plädoyer, n. 6/96, pag. 60; Kriminalistik, Nr. 6/2003, pag. 390, “Verteidigung zweier Angeeschuldigter durch den gleichen Anwalt”). Nel caso concreto, l’insorgere di un conflitto di interessi è plausibile, visto che i due co-imputati sono persone che – per loro ammissione - si conoscono ed hanno presumibilmente agito di concerto, nell’ambito della stessa organizzazione, per la commissione delle infrazioni di cui sono accusati. Per ottenere il proscioglimento o una riduzione massima della pena, entrambi potrebbero essere tentati di far ricadere la colpevolezza sull’altro, ciò che renderebbe impossibile al difensore, confrontato ad interessi contraddittori, assistere efficacemente i suoi clienti. Il loro patrocinio da parte del medesimo avvocato o di avvocati che esercitano la loro professione nell’ambito dello stesso studio legale è quindi sconsigliabile già solo per

- 5 -

questo motivo. I reclamanti non negano d’altronde che un simile conflitto di interessi potrà presentarsi in futuro, a dipendenza dell’evoluzione della procedura (v. reclami, pag. 8 e 9), limitandosi a sostenere che in tal caso spetterà al difensore e non al magistrato incaricato risolvere il problema del doppio patrocinio. Né essi sostanziano in qualche modo l’esistenza di circostanze particolari che potrebbero giustificare eccezionalmente il doppio patrocinio in questo caso, salvo invocare una generica esigenza di impostare un’efficace strategia di difesa in comune.

E. 3.2

I principi sul conflitto di interesse testé esposti, di natura perlopiù giurisprudenziale, trovano conferma anche nella Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), che al suo art. 12 lett. c impone all’avvocato di evitare qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. Quanto all’art. 12 cpv. 1 del Codice professionale dell’ordine degli avvocati del Cantone Ticino del 4 dicembre 1971 (che però non ha più portata propria in seguito all’entrata in vigore della LLCA), recita che “l’avvocato non assiste due parti i cui interessi siano contrastanti, non presta la sua opera o il suo consiglio ad ambedue le parti litiganti nella medesima causa, non assiste col patrocinio una parte nella causa in cui avrà assistito prima la parte contraria e non assume mandati di qualsivoglia natura da una controparte”. Il cpv. 2 della medesima norma aggiunge inoltre che il primo capoverso vale anche per gli avvocati ed i praticanti appartenenti al medesimo studio.

E. 4

I reclamanti contestano pure la competenza del MPC per ordinare la misura impugnata; a loro dire, spetta infatti al patrocinatore legale e non all’autorità valutare se il duplice mandato comporti o meno un conflitto di interessi e decidere quindi se operare una scelta tra i mandanti. Tale argomentazione non può tuttavia essere seguita. Nei casi in cui un potenziale conflitto di interesse è ravvisabile già di primo acchito (come quello di un doppio patrocinio in ambito penale), l’autorità può e deve intervenire presso il patrocinatore che ha assunto il doppio mandato, ordinando, se del caso, l’adozione di misure adeguate per scongiurare tale conflitto di interessi; l’interesse pubblico soggiacente al regolare svolgimento dell’inchiesta e all’efficiente tutela degli interessi degli accusati in un

procedimento pena- le prevalgono senz'altro sul libero arbitrio dell'avvocato. Nei casi oggetto delle già citate sentenze 1P.587/1997 del 5 febbraio 1998 e 1A.223/2002 del 18 marzo 2003, il Tribunale federale ha d'altronde confermato la legittimità dell'esclusione di un avvocato dal doppio patrocinio decisa dall'autorità, giudicandola compatibile sia con l'art. 6 n. 3 CEDU, sia con l'art. 27 Cost..

- 6 -

In merito all'asserita violazione del principio di libera scelta dell'avvocato, va infine osservato che nulla impedisce ad uno dei due imputati di designare un altro patrocinatore di fiducia (ciò che è effettivamente avvenuto con la nomina da parte di C. _____ dell'avv. Guglielmoni). Quanto all'eventuale nomina di difensori d'ufficio da parte del MPC - qualora gli attuali difensori non si adeguino alla decisione dell'autorità inquirente oppure gli imputati non siano in grado di designare altri patrocinatori di fiducia -, essa ha per scopo quello di limitare i disagi legati alla restrizione imposta e garantire la continuità della difesa degli imputati nel procedimento in corso (v. sentenza 1A.223/2002 del 18 marzo 2003, consid. 5).

E. 5

Viste le considerazioni che precedono, i reclami devono essere respinti. Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico dei reclamanti soccombenti, con vincolo di solidarietà (art. 156 cpv. 7 OG); queste sono calcolate giusta l'art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano a fr. 1'000.-. I patrocinatori dei reclamanti A. _____ e C. _____ essendo di fiducia, non si assegnano ripetibili di sorta; essi non hanno peraltro formulato una domanda di assistenza giudiziaria gratuita.

- 7 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.